

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3452}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURCHI, de VIDOVICH, NICCOLAI GIUSEPPE,
CARADONNA, RAUTI, SACCUCCI**

Presentata l'11 febbraio 1975

Indicizzazione delle pensioni di guerra e privilegiate

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'andare degli anni le domande intese ad ottenere il riconoscimento di aggravamento delle minorazioni e delle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento di pensioni di guerra, vengono prodotte, dagli interessati, con frequenza sempre maggiore anche se, all'atto pratico, il loro esito è quasi sempre sfavorevole. Una tale frequenza deriva, in parte, dalla necessità di salvaguardare l'automatica riduzione del potere d'acquisto delle pensioni in relazione alla svalutazione della moneta e, in parte, per avviare ai criteri restrittivi applicati al momento della concessione.

È necessario premettere che non si intende, con questa proposta di legge, modificare la misura in atto delle pensioni di guerra o per servizio, il cui ammontare è, comunque, assolutamente inadeguato ed è diventato, si può dire, irrisorio per la pesante svalutazione della moneta che ha colpito il Paese.

Diversa è la natura del problema che si intende affrontare in questa sede. È noto che determinate minorazioni o infermità sono soggette ad aggravarsi in maniera anche rilevante rispetto al momento in cui hanno dato luogo al riconoscimento della pensione. La vigente legislazione prevede in tali casi e consente, una modifica del beneficio previo

espletamento di una procedura medico-legale, intesa ad accertare l'esistenza e l'entità dell'aggravamento. Norme al riguardo sono infatti contenute, per quanto concerne le pensioni privilegiate di guerra, nell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 343, e, per quanto concerne le pensioni privilegiate, all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1971, n. 95.

Però questa legislazione appare inadeguata nel quadro di una equa regolamentazione del problema, sia da un punto di vista generale, sia in relazione alla singola molteplice casistica esistente. Qualunque infermità o mutilazione, con il passare degli anni, non soltanto — come prevedibile — può variare di intensità ma, pure restando immutata, fa aumentare sicuramente in maniera notevole quei danni e quelle minorazioni che il fisico subisce in seguito all'avanzare dell'età.

L'amputazione di una gamba, ad esempio, che costituisce grave diminuzione dell'integrità dell'individuo qualunque sia l'età in cui è stata riportata, creerà indubbiamente sempre maggiori disagi e difficoltà nella deambulazione con il passare degli anni. All'aggravamento concorrerà, senza alcun dubbio, non il peggioramento della mutilazione (che evidentemente non subisce alterazioni), ma le condizioni fisiche dell'interessato, il quale,

appunto, per tale mutilazione, risentirà dell'inevitabile scadimento fisico, derivante dall'età, in misura molto superiore a quanto avviene per individui sani. Basti, del resto, fermare l'attenzione sui frequenti casi del genere che si incontrano per accorgersi come le protesi possano passare quasi inosservate se portate da giovani e quanto, invece, condizionino l'andatura delle persone anziane.

Ma il richiamo ad un tale esempio non deve essere inteso nel senso che soltanto determinate infermità risentano in modo particolare del passare dell'età. In realtà, per evidente legge di natura, ogni infermità ha, in genere, le stesse conseguenze sulle attività fisiche di chi ne sia stato e ne sia tuttora colpito.

Senza entrare in particolari ed in ulteriori esemplificazioni, non sembra vi sia chi possa non convenire su una tale drammatica ma inevitabile realtà: quella, cioè, di un progressivo aggravamento delle condizioni generali e particolari derivanti dal trascorrere degli anni in relazione alla esistenza di una mutilazione o invalidità. E ciò anche se queste minorazioni, di per se stesse, non subiscono variazioni. Un tale concetto è stato, sino ad oggi, del tutto ignorato dalla legislazione vigente, anche se per l'opera veramente encomiabile delle competenti associazioni, molto è stato fatto e si sta tentando di fare a favore di quei cittadini che in guerra ed in servizio hanno sacrificato la loro integrità fisica.

L'affermazione di un tale principio richiede tuttavia un breve esame delle diversità e delle analogie esistenti fra la legislazione riguardante la pensionistica di guerra e la pensionistica privilegiata ordinaria ed il conseguente accertamento se detto principio possa essere esteso sia all'una che all'altra senza, però, alterarne le rispettive fondamentali strutture giuridiche.

Da un punto di vista sistematico le norme relative alla pensionistica di guerra hanno avuto un ordinamento adeguato con la emanazione della legge 18 marzo 1968, n. 343, mentre quelle che interessano i mutilati per servizio sono ancora disperse in una frammentaria regolamentazione che si diparte dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per giungere fino ai nostri giorni con la legge 25 febbraio 1971, n. 95, che stabilisce provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti. Occorre, però, tenere presente che la normativa relativa alla pensione privilegiata ordinaria, oltre a presentare aspetti notevolmente più complessi per la diversa casi-

stica che può comprendere, è stata, in origine, molto sommaria e limitata anche rispetto alla normativa della pensionistica di guerra e soltanto con notevoli sforzi interpretativi e successivi provvedimenti è stata condotta ad una più efficiente regolamentazione, adeguata alla vastità e complessità della materia.

Ma più che le differenze formali esistenti fra le due legislazioni e che possono trovare la ragione giustificativa in posizioni giuridiche non assimilabili, potrebbe sorprendere, a volte, una evidente diversità di trattamento, riservata ad una categoria di cittadini qualora anche tale diversità non trovasse il suo fondamento nella esistenza di particolari situazioni condizionanti e determinanti. Come, ad esempio, nel caso dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, il quale dispone che, ove gli ufficiali e i militari di truppa abbiano raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo, la pensione privilegiata può essere liquidata in ragione della pensione di riposo, accresciuta di un decimo senza tenere conto del grado di invalidità riconosciuto.

Tale norma, in definitiva, potrebbe apparire iniqua ove non si tenesse conto della relazione che esiste tra la pensione ordinaria e quella privilegiata ordinaria e della evidente impossibilità di consentire il cumulo come avviene per quelle di guerra.

Comunque, pure a seguito di un tale sommario esame, si può asserire che, in effetti, i concetti basilari della normativa in questione (a prescindere dalla misura del compenso) rispondono, in linea di massima, ad una soddisfacente, se non ottima, legislazione infortunistica e che comunque, la continua evoluzione che questa legislazione subisce ne consentirà, anche in avvenire, il necessario aggiornamento e perfezionamento.

In tale ambito e con tali prospettive si può riconoscere la possibilità di integrare l'attuale regolamentazione con il principio già in precedenza specificato e stabilire, quindi, malgrado le differenze esistenti fra la normativa delle pensioni di guerra e quella delle pensioni privilegiate ordinarie e la complessa casistica esistente al riguardo, una maggiorazione in relazione al trascorrere del tempo ed al conseguente maggiore disagio che ne deriva, sia ai mutilati ed invalidi di guerra, sia a quelli civili. In effetti, la generalità del principio che si intende sostenere (e che appunto in tale generalità trova la sua forza maggiore) può

consentire una soluzione estremamente semplice ed efficace attraverso un automatismo da applicare a tutti gli assegni comunque ed in qualsiasi misura spettanti. Il concetto è quindi unico. E cioè: il trascorrere di un certo periodo di tempo provoca l'aumento in una determinata misura di tutte le pensioni privilegiate di guerra ed ordinarie e di tutti gli assegni collegati a tali pensioni.

Giova aggiungere, a questo punto, una considerazione ulteriore a sostegno della presente proposta: il trattamento economico di qualsiasi dipendente di amministrazioni pubbliche o private aumenta in misura più o meno rilevante con il trascorrere degli anni e con l'aumento del costo della vita. Lo stesso principio va esteso anche ai mutilati ed invalidi di guerra, i quali hanno dato alla nazione ed all'amministrazione una parte rilevante delle loro capacità lavorative.

Un trattamento diverso, nonché quello attuale, per i motivi adottati, appare ed è assolutamente carente ed irrisconoscete.

La presente proposta di legge si compone di due articoli: il primo stabilisce che le pensioni vitalizie di guerra, quelle privilegiate e quelle ordinarie, nonché gli assegni ad integrazione ed in aggiunta a tali pensioni, aumentano, ogni anno, in ragione alla percentuale di incremento del costo della vita, rilevato dall'ISTAT con lo stesso meccanismo della contingenza per il personale in attività di servizio.

L'articolo 2 stabilisce che per le pensioni e per gli assegni esistenti all'entrata in vigore della presente legge si deve provvedere al riconoscimento di tutti gli scatti spettanti ed in precedenza percepiti.

Ammesso, infatti, il principio informatore della presente proposta sarebbe fuori luogo disattendere le legittime aspettative di coloro che, già da tanti anni, sopportano il peso delle loro mutilazioni o infermità. Allo stesso tempo, però, per evidenti motivi di opportunità, è stato stabilito il divieto di corrispondere arretrati dei benefici previsti dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni vitalizie di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie, nonché gli assegni ad integrazione o in aggiunta a tali pensioni aumentano, ogni anno, di un importo pari alla percentuale di incremento del costo della vita, rilevato dall'indice ISTAT.

ART. 2.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente articolo, in pagamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidati, ivi compreso ogni aumento eventualmente spettante o maturato nel periodo di tempo trascorso dalla data di riconoscimento delle stesse pensioni ed assegni, sulla base degli indici di incremento del costo della vita calcolati dal momento delle rispettive concessioni.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dalla entrata in vigore della stessa legge.